

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Marco Ruggeri

del Consiglio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO
Alessandro Salvetti

 del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Tasse sull'uso dei brevetti È on line il «Patent box»

Beni immateriali. Agenzia delle Entrate: approvato il modello telematico per aderire al regime agevolato sui diritti per l'utilizzo di opere d'ingegno



L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare on line per la tassazione agevolata dei redditi per l'utilizzo di beni immateriali

MARCO CONTI

Il Patent box è on line. Con un provvedimento firmato nei giorni scorsi da Rossella Orlando, direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato infatti approvato il modello da utilizzare on line per aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (il cosiddetto Patent box).

La versione pdf del modello è scaricabile sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Dalla home, seguire il percorso: Cosa devi fare - Richiedere - Regimi opzionali - Opzione per la tassazione agevolata beni immateriali: qui selezionare la voce Modello sulla maschera a sinistra.

La pubblicazione del modello, spiegano le Entrate, segue il decreto del ministro dello Sviluppo economico dello scorso luglio, di attuazione delle nuove misure introdotte dalla Legge di stabilità (L. n. 190/2014).

Il modello è da utilizzare per i primi due periodi d'imposta

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione, e riguarda il predetto periodo d'imposta e i successivi quattro.

Chi sceglie il regime opzionale può comunicare direttamente on line alle Entrate i dati previsti nel modello, oppure tramite i soggetti incaricati della trasmissione (art. 3, commi 2-bis e 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

Entrando nel dettaglio del modello, i primi due riquadri sono dedicati ai dati anagrafici del soggetto che esercita l'opzione e a quelli dell'eventuale rappresentante firmatario.

Il terzo, e ultimo, è invece riservato all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

Per chi sceglie l'invio on line, le Entrate promettono di rendere disponibile sul proprio sito, entro fine mese e del tutto gra-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

tuitamente, il software denominato «Patent_Box».

Il fisco, sempre per via telematica, rilascerà una ricevuta a conferma della ricezione della comunicazione.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, oltre alla copia della ricevuta rilasciata dalle Entrate, sono obbligati a rilasciare al richiedente anche copia della comunicazione predisposta con l'utilizzo del software.

È utile ricordare che il Patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Va comunque precisato che la scelta è valida per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 560

Casa alimentata a gas e detrazioni sulla bolletta

Scusandomi fin d'ora se sbaglierò qualcosa nel formulare il mio quesito (sono poco avvezzo ai sistemi telematici), vorrei avere qualche delucidazione su un interrogativo.

La mia casa viene alimentata dal gas Gpl sia per usi di cucina che per riscaldamento ed essendo in zona non metanizzata, mi viene praticato sulla bolletta uno sconto per legge.

Quello che non capisco è se tale detrazione non soggetta ad Iva, deve essere decurtata all'imponibile «ivato» o non «ivato».

- LETTERA FIRMATA

Non avendo alcun riferimento alle norme applicate al caso specifico, si richiama la Legge 448/98 con la quale è stato istituito tale contributo a favore delle zone comunali non metanizzate. L'accesso al contributo (impropriamente detto sconto nell'uso comune) è subordinato a specifica delibera del comune e a presentazione di autocertificazione da parte degli interessati. Al di là degli aspetti burocratici (comunque essenziali per richiedere al fornitore il contributo) lo «sconto» viene applicato in fattura o bolletta dal fornitore del gas Gpl mediante riduzione del totale della fattura e non della base imponibile, in quanto qualificato come contributo e non come sconto contrattuale.

RISPOSTA N. 561

Mia moglie ristruttura casa ma è a mio carico

Mia moglie ha eseguito un intervento di ristrutturazione sull'immobile di proprietà di famiglia, nel quale conviviamo ed entrambi abbiamo la residenza, eseguendo regolarmente il bonifico delle fatture come previsto dalle norme. Essendo mia moglie a completo mio carico, in assenza di redditi propri, posso detrarre io

le spese, pur in presenza di documenti fiscali intestati a lei?

- A. R.

Al fine di poter richiedere la detrazione delle spese di ristrutturazione sostenute a nome del coniuge a carico, per immobili abitativi di famiglia detenuti in convivenza, è necessaria una specifica attestazione, da allegare ai documenti fiscali (fatture), nella quale si attesti chi ha effettivamente sostenuto la spesa (nella fattispecie il marito dichiarante). Tale procedura è prevista dalla circolare ministeriale numero 34 del 2008, replicata nella circolare numero 20 del 2011 dell'Agenzia delle Entrate.

RISPOSTA N. 562

Detrazione per una protesi acustica

Ho acquistato una protesi acustica, per un totale di 4.500 euro (alla fattura è allegato anche lo scontrino), pagando in parte con bancomat e carta di credito, in parte in contanti. In quest'ultimo caso il fornitore ha rilasciato una ricevuta. Quanto si può detrarre tra le spese mediche? Qualora il pagamento fosse eseguito parzialmente in un anno e per la differenza nell'anno successivo, come devono essere detratte tali spese ed in quale anno?

- E. P.

La certificazione dell'onere è costituita alternativamente dallo scontrino, dalla ricevuta fiscale e dalla fattura. Se la protesi acustica è classificata fra quelle detraibili e se non vi sono elementi che fanno presumere il contrario, si tratta di onere detraibile, al netto della franchigia di 129 euro.

La circostanza che sia stata pagata in parte in contanti, in parte con carta di debito o di credito, non muta il profilo di detraibilità.

Nel caso di pagamento in due annualità differenti si applica il principio di cassa e quindi in ogni annualità potranno essere detratte le spese pagate; in tal caso la franchigia si applica due volte, per ogni annualità dichiarativa sulla parte di spesa detraibile.

Notaio

RISPOSTA N. 563

Da sconsigliare il fac-simile per un testamento

Devo fare testamento olografo ma non so da che parte iniziare. Potrebbe pubblicare un fac-simile di tale documento? Erede universale sarà la moglie, con me in regime di comunione legale al 50% dell'immobile posseduto.

LETTERA FIRMATA

I requisiti formali minimi di validità del testamento olografo sono prescritti dall'art. 602, primo comma, c.c.: esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Occorre che il testamento individui con esattezza i soggetti beneficiari dei lasciti e la natura giuridica delle relative attribuzioni (specificando se si tratta di istituzione a titolo di erede o legatario). Al riguardo, va sottolineato che in materia testamentaria, a fronte di un'apparente chiarezza e linearità dei requisiti formali, corrisponde una notevole complessità della disciplina sostanziale, che si distingue per l'elevato grado di tecnicismo richiesto. L'utilizzo di termini inesatti può infatti portare a risultati affatto diversi da quelli empiricamente voluti dal testatore o, addirittura, ad invalidare il testamento. Non si può inoltre ignorare il più ampio contesto, familiare e patrimoniale, in cui si colloca la vicenda successoria, avuto particolare riguardo alla posizione di quei soggetti in favore dei quali la legge riserva diritti sull'eredità, la cui esclusione o lesione potrebbe dar luogo ad accese ed estenuanti liti post ereditarie. Non va infine scordato che l'evento morte è per definizione incerto nel momento in cui accadrà: un buon testamento dovrebbe quindi disciplinare i più scenari futuri possibili, affinché eventuali incidenti di percorso non vanifichino le volontà del disponente. Il consiglio è quindi quello di evitare di affidarsi a un «fac-simile» e rivolgersi, comunque ad un professionista della materia.

RISPOSTA N. 564

Si può vendere con una procura la casa all'estero?

Vorrei chiedere al notaio come poter vendere una casa all'estero, che ho ereditato. Posso dare una procura ad un professionista, stabilendo le mie condizioni e non occupandomi d'altro?.

LETTERA FIRMATA

In casi del genere, il conferimento di un incarico ad un professionista che ben conosca

TROVA INCENTIVI

Imprese e ricerca sperimentale La Regione stanZIA 120 milioni

Finanziamenti e sostegno per 120 milioni di euro a programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. L'importante importo arriva in dote da una delibera di Regione Lombardia presentata da Mario Melazzini, assessore regionale all'Università, ricerca e open innovation, a favore delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi), che collaboreranno con organismi di ricerca (pubblici e privati) o con grandi imprese.

La delibera, a cui fa seguito in questi giorni il relativo bando, istituisce la «Linea R&S per aggregazioni» sui fondi europei Por Fesr 2014-2020, e prevede 60 milioni a fondo perduto e 60 per finanziamenti a tasso agevolato. I fondi serviranno a finanziare progetti (presentati in partenariato da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due Mpmi e un organismo di ricerca o una grande impresa) improntati su attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati all'introduzione di innovazione di

prodotto e/o di processo. Più in dettaglio, i progetti dovranno essere legati alle aree di specializzazione S3: aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities and Communities. Ogni singolo progetto dovrà avere una durata massima di 24 mesi dall'approvazione, e l'agevolazione concessa per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a 2 milioni.

L'agevolazione sarà articolata quale contributo a fondo perduto per gli organismi di ricerca e una combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato per le imprese. Si stima che potranno essere finanziati oltre 100 grandi progetti di ricerca e sviluppo, con circa 350 beneficiari tra imprese e centri di ricerca. Regione Lombardia, sottolinea l'assessore Melazzini, vuole raddoppiare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo, passando dall'1,6% al 3% del Pil. Info: www.regione.lombardia.it, sezione bandi.

M. C.



il contesto e la normativa, sostanziale e fiscale, del Paese in cui si trova l'immobile, è senz'altro raccomandabile. L'incarico può essere conferito mediante una procura che individui eventuali limiti e condizioni del mandato. La procura può ben essere stipulata davanti a un notaio italiano, che provvederà, se del caso, agli adempimenti connessi alla legalizzazione, ai fini del suo utilizzo nel Paese straniero.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 565

Obblighi e diritti del contratto a chiamata

Di recente mi è stato proposto un contratto di lavoro a chiamata, in cui è previsto l'obbligo di risposta. Se accetto quali saranno i miei obblighi e quali i miei diritti, sia in termini di retribuzione e previdenza? Il contratto a chiamata escluderà la possibilità di avere un altro lavoro?

R. C.

Il contratto a chiamata è stato oggetto, come altre tipologie, alla riforma prevista nel decreto legislativo 81/2015 che ne ha modificato alcuni aspetti, mantenendo ad ogni modo l'impianto originario contenuto nel decreto Biagi (D.Lgs. 276/2003). L'assenza di continuità della prestazione lavorativa è la caratteristica principale di questo contratto, in cui il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, quando ne ha effettivamente bisogno per periodi non continuativi e per un massimo

di 400 giorni di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, ad esclusione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Relativamente al trattamento economico, si applicano il principio di non discriminazione e di proporzionalità: il primo garantisce il diritto allo stesso trattamento spettante a un lavoratore di pari livello di assunzione, durante i periodi in cui svolge attività lavorativa, mentre il secondo prevede che il trattamento economico, normativo e previdenziale spettante sia riproporzionato rispetto alla retribuzione globale alle singole componenti, a ferie e malattia, infortunio e malattia professionale, maternità e congedi parentali. Se è previsto dal contratto, come in questo caso, un obbligo di risposta, il lavoratore deve restare a disposizione del datore di lavoro quando lo richieda e ne dia preavviso di almeno un giorno lavorativo. A tale obbligo da parte del lavoratore, si accompagna il diritto dello stesso a percepire un'indennità di disponibilità spettante per i periodi in cui l'attività lavorativa non è prestata. L'importo dell'indennità di disponibilità è stabilito dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato dall'azienda, che comprenda il minimo tabellare, l'indennità di contingenza, l'elemento distintivo della retribuzione e i ratei di mensilità aggiuntiva, sia tredicesima che quattordicesima. L'indennità è soggetta a contribuzione previdenziale obbligatoria e per questo motivo l'Inps ha precisato che al lavoratore spettano gli

stessi diritti goduti dai lavoratori subordinati in materia di tutela della malattia e della maternità. Per quanto riguarda l'infortunio e la malattia professionale le tutele previste trovano applicazione solo se questi si verificano in ragione del rapporto di lavoro. Il rifiuto ingiustificato alla chiamata del datore di lavoro configura un inadempimento contrattuale che può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell'indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto ed anche il risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto individuale tra lavoratore e datore di lavoro. Al contrario, se il lavoratore non può svolgere l'attività per giustificato motivo, deve informare il datore di lavoro specificando la durata dell'impedimento. Così l'indennità di disponibilità non matura. Se non adempie a

tale obbligo, perde il diritto all'indennità per 15 giorni. Infine, per quanto riguarda la cumulabilità con altri contratti di lavoro, non è escluso che il lavoratore possa sottoscrivere di differenti, sia a chiamata che di altra natura, purché siano compatibili con il contratto di lavoro a chiamata già sottoscritto e con l'eventuale disponibilità.

RISPOSTA N. 566

Contratto a tempo e decadenza dalla Naspi

Buongiorno, la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che prevede un compenso pari a 9 mila euro complessivi, comporta la decadenza del diritto a percepire la Naspi? Se dovessi rifiutarmi di sottoscriverlo perderei

ugualmente il diritto?

E. C.

Secondo la nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di un soggetto percettore di Naspi, da cui deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, cioè 8 mila euro, si produce la decadenza della prestazione, salvo che la durata di tale rapporto non sia superiore a sei mesi. In quest'ultimo caso il diritto alla prestazione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro al termine del quale l'indennità torna ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. Secondo l'interpretazione dell'Inps il periodo di sospensione viene individuato considerando la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. La mancata sottoscrizione di questa tipologia di contratto a tempo determinato, quindi, non farebbe decadere il diritto alla Naspi. Inoltre, la contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso e per la determinazione della durata di una nuova Naspi. Al contrario, il rifiuto di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato superiore ai sei mesi, con un compenso annuale superiore agli 8 mila euro complessivi, così come la mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva proposte dal Centro per l'impiego presso cui il lavoratore disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio, produce la perdita del diritto di percezione dell'indennità di disoccupazione. I medesimi effetti si producono anche a seguito del rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, definita dall'articolo 25 del D.Lgs. 150/2015 oltre che in relazione al periodo di tempo del rapporto di lavoro subordinato e alla retribuzione, anche sulla base dei principi di coerenza con le esperienze e le competenze maturate, la distanza dal domicilio, che non può essere superiore a 50 chilometri e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblici, che non possono superare gli 80 minuti.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.